

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Sezione Unica Civile

Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al	promossa da
	(C.F.:
rappresentata e difesa, per mandato allegato	o all'atto di citazione, dall'Avv.
presso il cui studio in, Via	, è elettivamente
domiciliata	
	ATTRICE
contr	ro
	, (C.F.:
rappresentata e difesa, per mandato alle	egato alla comparsa di costituzione e
risposta, dall'Avv.	esso il cui studio in Esso , Via
, è elettivamente domicilia	ta
	CONVENUTA
avente ad oggetto: Contratti bancari (depos	sito bancario, etc)
CONCLUSIONI I	DELLE PARTI
All'udienza del 26.10.2022,	
per	, 1'Avv.
così conclude: "In via preliminare: previa	ogni opportuna statuizione in fatto e in
diritto: - accertare e dichiarare l'illegittim	na formazione del saldo negativo per la

N. 2966/2019 R.G. 2 / 33

Società sul rapporto di conto corrente n. 10902 alla data del 30/06/2005 pari ad € -15.249,21, stante la mancanza degli estratti relativi al periodo 01/04/2005-30/06/2005, per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 30/06/2005 il saldo del conto corrente n. 10902 è pari a zero, importo quest'ultimo che dovrà essere considerato quale saldo iniziale per il ricalcolo del conto corrente de quo. În via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto: - in relazione ai c/c n. 14913 e n. 14820, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e art. 117, comma 1 e 3 del TUB; - in relazione al c/c n. 10902 accertare e dichiarare: (i) la nullità parziale delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. 10902 e dei contratti di apertura di credito in esso regolati inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento; - e, per l'effetto, per tutto quanto sopra esposto in via principale, condannare la Banca in relazione al conto corrente n. 10902 (avuto riguardo anche alle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti n. 14913 e n. 14820, girocontate su di esso), al pagamento in favore della Società dell'importo di Euro 141.948,99 ferma l'applicazione del saldo zero, così come accertato nella consulenza tecnica di parte, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso della CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche mediante compensazione dell'eventuale credito vantato dalla Banca; In via subordinata: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto: - accertare e dichiarare: (i) la nullità parziale delle clausole contrattuali dei rapporti di conto corrente n. 10902, n. 14913 e 14820 e dei contratti di apertura di credito in esso regolati, inerenti ai tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero

N. 2966/2019 R.G. 3 / 33

inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare la Banca in relazione al conto corrente n. 10902 (avuto riguardo anche alle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti n. 14913 e n. 14820, girocontate su di esso), al pagamento in favore della Società, dell'importo di Euro 129.613,12 ferma l'applicazione del saldo zero, ovvero dell'importo accertato nella CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche mediante compensazione dell'eventuale credito vantato dalla Banca; In via di estremo subordine, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto: - accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni unilaterali sfavorevoli e delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite sui conti correnti oggetto di causa, per violazione dell'art. 118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009 e, per l'effetto, condannare la Banca in relazione al conto corrente n. 10902 (avuto riguardo anche alle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente n. 14913, girocontate su di esso), al pagamento in favore della Società, dell'importo di Euro 21.778,60 ferma l'applicazione del saldo zero, ovvero nella maggiore o minore somma emersa dalla CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche mediante compensazione dell'eventuale credito vantato dalla Banca; In ogni caso: - condannare, la , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore di C. S.n.c. di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie nella misura di € 10.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza peritale, oltre interessi

N. 2966/2019 R.G. 4 / 33

legali. Con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario delle spese generali, IVA";

precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, che qui si trascrivono: "Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, per le motivazioni tutte sopra esposte, voglia rigettare le domande formulate ex parte adversa, comprese quelle richieste in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.10.2019,

conveniva

dinanzi al

Tribunale di Siena; premetteva di avere intrattenuto con la Banca i rapporti di conto
corrente n. 10902, n. 14193 e n. 14820 e, sulla base della documentazione inviata
dalla banca a seguito di richiesta ex art. 119 TUB e di una consulenza tecnica di
parte, in diritto, sosteneva che 1) il calcolo del saldo sul conto n. 10902 doveva

dalla banca a seguito di richiesta ex art. 119 TUB e di una consulenza tecnica di parte, in diritto, sosteneva che 1) il calcolo del saldo sul conto n. 10902 doveva avvenire a partire dal c.d. saldo zero, in quanto la Banca non aveva esibito i relativi estratti conto a partire dall'apertura, come sarebbe stato suo onere; 2) i contratti dovevano essere redatti in forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell'art. 117 TUB, e il correntista revocava il proprio consenso rispetto alla documentazione che la Banca avrebbe eventualmente prodotto e che, pertanto a) il contratto relativo al conto n. 14820 era nullo, in quanto la Banca non aveva prodotto alcun contratto scritto e, quindi, il correntista aveva diritto alla restituzione delle spese; b) per il conto n. 14913 la Banca non aveva prodotto il contratto con le condizioni dell'apertura di credito per il periodo precedente al 31.12.2013 e, quindi, il correntista aveva diritto alla restituzione di interessi, spese e commissioni; 3) i contratti relativi ai conti n. 10902 e 14913 erano affetti da nullità parziale, 3.1) per superamento del tasso soglia previsto in materia di usura in molteplici trimestri e 3.2) per mancata valida pattuizione degli interessi ultralegali, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB; 3.3) per

applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.; 4) la

N. 2966/2019 R.G. 5 / 33

variazione delle condizioni economiche era inefficace, in quanto effettuata in violazione dell'art. 118 TUB, e quindi non era dovuta la differenza tra gli interessi applicati e quelli effettivamente dovuti; sosteneva, in conclusione, di avere diritto alla restituzione dell'importo di € 141.948,99, oltre al risarcimento dei danni per inadempimento, e chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio.

Per tutte queste ragioni, l'attrice così concludeva: "In via preliminare: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto: - accertare e dichiarare l'illegittima formazione del saldo negativo per la Società sul rapporto di conto corrente n. 10902 alla data del 30/06/2005 pari ad € -15.249,21, stante la mancanza degli estratti relativi al periodo 01/04/2005-30/06/2005, per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 30/06/2005 il saldo del conto corrente n. 10902 è pari a zero, importo quest'ultimo che dovrà essere considerato quale saldo iniziale per il ricalcolo del conto corrente de quo; In via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto: -in relazione ai c/c n. 14913 e n. 14820, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e art. 117, comma 1 e 3 del TUB; -in relazione al c/c n. 10902 accertare e dichiarare: (i) la nullità parziale delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. 10902 e dei contratti di apertura di credito in esso regolati inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento; - e, per l'effetto, per tutto quanto sopra esposto in via principale, ordinare alla Banca la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 10902 (avuto riguardo anche alle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti n. 14913 e n. 14820, girocontate su di esso), ordinando, altresì, alla Banca convenuta di computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite

N. 2966/2019 R.G. 6 / 33

indebitamente applicate dalla Banca sui c/c nn. 10902, 14913, 14820 pari complessivamente ad Euro 141.948,99 ferma l'applicazione del saldo zero, così come accertato nella consulenza tecnica di parte, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento anche mediante apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria; In via subordinata: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto: accertare e dichiarare: (i) la nullità parziale delle clausole contrattuali dei rapporti di conto corrente n. 10902, n. 14913 e 14820 e dei contratti di apertura di credito in esso regolati, inerenti ai tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, ordinare alla Banca la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 10902 (avuto riguardo anche alle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti n. 14913 e n. 14820, girocontate su di esso), ordinando, altresì, alla Banca convenuta di computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla Banca sui c/c nn. 10902, 14913, 14820 pari complessivamente ad Euro 129.613,12 ferma l'applicazione del saldo zero, così come accertato nella consulenza tecnica di parte, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento anche mediante apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria; In via di estremo subordine, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto: economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite sui conti correnti oggetto di causa, per violazione dell'art. 118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009 e, per l'effetto, ordinare alla

N. 2966/2019 R.G. 7 / 33

Banca la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 10902 (avuto riguardo anche alle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente n. 14913, girocontate su di esso), ordinando, altresì, alla Banca convenuta di computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla Banca sui c/c nn. 10902 e 14913 pari complessivamente ad Euro 21.778,60 ferma l'applicazione del saldo zero, così come accertato nella consulenza tecnica di parte, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento anche mediante apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria; In ogni caso: p.t., al risarcimento in favore di di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie nella misura di € 10.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza peritale, oltre interessi legali. Con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario delle spese generali, IVA. In via istruttoria...".

La convenuta le pur ritualmente citata, inizialmente non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita all'11.2.2020 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c..

Espletati gli incombenti preliminari a tale udienza e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la convenuta si costituiva il 5.6.2020 contestando la domanda attorea; in particolare, dopo avere negato qualunque comportamento scorretto, evidenziava che, per come recentemente affermato da Cassazione civile, Sez. Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418), solo il pagamento degli interessi era ripetibile e che pertanto il correntista doveva dimostrare di averne effettuato il pagamento e precisarne l'importo, e che, inoltre, il pagamento era ripetibile sin dalla sua effettuazione, salvo in caso di versamento avente natura meramente ripristinatoria e, dunque, in caso di saldo debitore, dovendosi distinguere la domanda di restituzione da quella di rettifica del saldo; contestava l'illegittimità dell'anatocismo, sia per il periodo antecedente al

N. 2966/2019 R.G. 8 / 33

30.6.2020 ed alla delibera CICR del 9.2.2020 che per il periodo successivo al 2014 a seguito della modifica dell'art. 120 TUB; contestava anche l'applicazione di interessi usurari, anche evidenziando l'erroneità delle modalità di calcolo utilizzate dall'attrice; sosteneva la legittimità della commissione di massimo scoperto e della commissione di messa a disposizione di fondi; evidenzia la validità del contratto sottoscritto solo dal correntista; contestava l'attendibilità della consulenza tecnica di parte prodotta dall'attrice la sua efficacia probatoria e si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.

Per tutte queste ragioni, la convenuta ... così concludeva: "Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, per le motivazioni tutte sopra esposte, "voglia rigettare le domande formulate ex parte adversa, comprese quelle richieste in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa"".

La causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio contabile disposta dal Giudice con ordinanza del 14.9.2020 ed il relativo supplemento disposto con ordinanza del 17.10.2021.

All'udienza del 26.10.2022, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice ha proposto una domanda di accertamento della nullità, totale o parziale, di un contratto di conto corrente bancario, con i relativi conti accessori, e di conseguente rideterminazione del saldo e di risarcimento dei danni.

Preliminarmente, tali domande, vertenti in materia di contratti bancari, sono procedibili, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, in quanto la loro proposizione in giudizio è stata preceduta dall'espletamento, seppure con esito negativo, del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla norma appena citata.

N. 2966/2019 R.G. 9 / 33

In relazione alle domande in questione, la Banca convenuta ha richiamato quanto affermato da Cassazione civile, Sez. Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418, ovvero che solo il pagamento degli interessi era ripetibile e che non si aveva pagamento giuridicamente ripetibile finché gli interessi erano addebitati in un conto con saldo debitore.

In realtà, però, il diritto alla ripetizione riguarda, in generale, tutte le somme che sono state illegittimamente addebitate e tale ripetizione viene esercitata attraverso l'esclusione di tali somme dal calcolo del rapporto dare-avere e, eventualmente, in caso di saldo positivo a favore del cliente, tramite la restituzione delle somme risultanti a saldo dopo il ricalcolo. In questo senso, la distinzione tra versamenti solutori (veri e propri pagamenti) e ripristinatori, che risulta di fondamentale importanza con riferimento alla decorrenza della prescrizione, che nel caso di specie non è stata eccepita né poteva essere eccepita in quanto la Banca si è costituita oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., è sotto questo profilo irrilevante. Passando dunque al merito della domanda, è pacifico, e comunque risulta dalla documentazione prodotta, per come analizzata nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, che il rapporto tra il correntista e la Banca si è concretizzato con l'utilizzo di tre conti correnti tra di loro collegati:

- il conto corrente ordinario, portante il n. 10902, denominato appunto "ORDINARIO" e stipulato l'1.2.2000, in cui sono riportate tutte le movimentazioni relative al rapporto tra le parti, con i relativi interessi, commissioni e spese;
- il conto corrente anticipi, portante il n. 14913, denominato "ANTICIPI SBF", anch'esso stipulato 1'1.2.2000, costituente un conto accessorio rispetto a quello principale, in cui sono riportati gli importi che la Banca mette a disposizione del correntista a fronte dei futuri incassi degli "effetti" presentati ed i cui interessi vengono addebitati sul conto corrente ordinario;
- il conto corrente n. 14820, denominato "PARTITARIO PRESENTAZIONI SBF", in cui vengono riportati gli "effetti" presentati alla Banca dal correntista per ottenerne una anticipazione, conto che non genera interessi ma solamente costi di gestione per il servizio erogato.

Ciò detto, al punto 1) dell'atto di citazione, l'attrice afferma anzitutto l'applicazione del c.d. saldo zero, sostenendo che, a fronte dell'affermazione di un saldo negativo di € 15.249,21 alla data del 30.6.2005, la Banca, in violazione dell'onere probatorio a suo carico, non avrebbe fornito né prodotto i conti correnti precedenti, sulla cui base verificare la correttezza dell'indicazione in questione.

A tal proposito, l'attrice ha richiamato la tesi giurisprudenziale secondo cui l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca ha l'onere di produrre (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 settembre 2013 n. 21466), onere dal cui assolvimento non può sottrarsi neanche invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 novembre 2010, n. 23974). Tale tesi, tuttavia, opera allorquando la banca sia l'attrice, anche solo in senso sostanziale come in caso di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento del saldo di conto corrente.

Viceversa, nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 13 novembre 2003 n. 17146; in senso sostanzialmente conforme, cfr. altresì Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006 n. 5896) e che deve naturalmente essere fornita solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 25

gennaio 2011 n. 1734), incombendo poi sull'*accipiens* la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 1997 n. 7027).

In questo senso, secondo la prevalente giurisprudenza, il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa ed ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 6480) e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 24948).

Nel caso di specie, peraltro, l'attrice ha prodotto - come si avrà modo di vedere *infra* e salve le precisazioni che si avrà modo di svolgere ancora *infra* - i contratti di conto corrente oggetto di causa, sia l'originario contratto di conto corrente ordinario che il contratto di anticipazione che le aperture di credito (docc. 5 fasc.conv.) nonché larga parte degli estratti conto (docc. 1, 2 e 3 fasc.att.) relativi ai contratti in questione.

In quest'ottica, <u>l'assenza degli estratti conto per alcuni trimestri</u>, come evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio, non impedisce lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio; come in essa evidenziato, non è stato effettuato alcun ricalcolo relativamente ai trimestri nei quali non sono stati prodotti gli estratti conto ed il perito ha provveduto a predisporre apposita scrittura di raccordo tra il saldo precedente e quello successivo.

D'altro canto, proprio perché l'onere della prova grave sull'attore correntista, l'eventuale mancanza degli estratti conto relativi ai primi periodi non comporta, nel caso in cui il primo saldo risultante dagli estratti conto sia negativo, che il ricalcolo del rapporto debba essere effettuato a partire dal saldo zero. In ogni caso, tale problematica non rileva nel caso di specie, in quanto sono in atti gli estratti conto fin dall'inizio del rapporto, salvo - come già detto - alcune carenze, che non inficiano la possibilità di ricostruire il saldo finale.

Sempre in quest'ottica, in relazione alle domande di nullità proposte ed alla conseguente richiesta di restituzione di somme illegittimamente addebitate, la

Banca convenuta, nel merito, ha preliminarmente evidenziato che la società attrice non poteva più sollevare contestazioni sugli estratti conto, ai sensi dell'art. 1832 c.c.

In verità, però, per giurisprudenza assolutamente costante, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832 comma 1° c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 20 novembre 2018, n. 30000).

Ne consegue che, nel caso di specie, nel quale le doglianze della società attrice attengono tutte alla nullità dei contratti per mancato rispetto delle norme previste in tema di forma del contratto ed interessi (ultralegali, anatocistici ed usurari), il principio in questione non trova applicazione.

Al punto 2) dell'atto di citazione, poi, l'attrice lamenta la <u>nullità dei rapporti di</u> conto corrente per mancanza della forma scritta, ai sensi degli artt. 117 commi 1 e 3 TUB, norme secondo cui "1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti" e "3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.".

In questa prospettiva, è pur vero che i documenti prodotti dall'attrice, ad essa trasmessi dalla Banca a seguito della richiesta ex art. 119 TUB, risultano sottoscritti solo dalla cliente correntista (c.d. contratto monofirma).

E tuttavia, anzitutto, questi documenti, quantomeno l'originario contratto di conto corrente ordinario e di anticipazione dell'1.2.2000, sono strutturati in forma di lettera inviata dal correntista alla banca con cui il correntista prende atto delle condizioni contrattuali precedentemente predisposte dalla Banca e ne accetta il contenuto e, presuppongono quindi la previa consegna al cliente della

corrispondente proposta contrattuale. Inoltre, come evidenziato in giurisprudenza, seppure con riferimento al contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, previsto dall'art. 23 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 contenente il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - T.U.F., ma con principio estensibile anche alla presente fattispecie relativa ad un contratto bancario, il requisito della forma scritta del contratto è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, cioè in questo caso dal correntista (in quel caso si trattava dell'investitore), non necessitando la sottoscrizione anche del funzionario dell'istituto di credito (in quel caso, dell'intermediario), il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898).

In questo senso, nel caso di specie, sussistono numerosi indici della volontà della Banca di concludere il contratto, costituiti dalla unilaterale predisposizione del contratto da parte del contraente non sottoscrivente nonché dal costante svolgimento del rapporto, senza alcuna contestazione. Del resto, la previsione della forma scritta del contratto bancario è prevista a tutela del cliente, contraente c.d. "debole", e costituisce quindi una formalità "di protezione", tesa a proteggere lo specifico interesse del contraente "debole" a comprendere ed essere puntualmente e compiutamente informato su tutti gli aspetti della vicenda contrattuale, come tale da ritenersi realizzata con la puntuale sottoscrizione del testo da parte del cliente; del resto, la diversa interpretazione sostenuta dalla parte attrice finirebbe col favorire il rischio dell'abuso dello strumento della nullità di protezione da parte del contraente "debole".

Né può rilevare la <u>revoca del consenso</u> effettuata dall'attrice in atto di citazione. La produzione del documento contrattuale datata 1.2.2000, per come evidenziato *supra*, presuppone che l'accordo sia intervenuto in forma scritta, con le modalità *supra* descritte, già alla data indicata nel contratto; quindi, la revoca del consenso, effettuata con l'atto di citazione, non ha alcuna efficacia relativamente ad un rapporto che si è integralmente svolto in precedenza.

N. 2966/2019 R.G. 14 / 33

In quest'ottica, la società attrice ha sollevato una prima doglianza, al punto 2 lett. a) dell'atto di citazione, attinente alla <u>nullità del contratto di conto corrente ordinario</u> n. 10902 per mancanza di forma scritta, fondata sul fatto che la Banca non aveva prodotto alcun contratto scritto ed ha quindi richiesto la restituzione di tutte le spese, a qualsiasi titolo addebitate.

In realtà, applicando il principio indicato supra, il contratto di conto corrente n. 10902 non è affatto nullo per mancanza di forma ma valido, anche se sottoscritto dal solo correntista. Conseguentemente, il ricalcolo deve essere effettuato, per come correttamente operato dal consulente tecnico d'ufficio, esclusivamente eliminando dal conteggio quelle spese che non sono state espressamente previste in contratto. Ancora sotto questo profilo, la società attrice ha sollevato, al punto 2) lett. b) dell'atto di citazione, un'ulteriore doglianza di nullità del conto n. 14913 per mancanza di forma scritta fino al 31.12.2013, in quanto la Banca non aveva prodotto il contratto con le condizioni dell'apertura di credito per il periodo precedente al 31.12.2013, sostenendo che, di conseguenza, il correntista aveva diritto alla restituzione di interessi, commissioni e spese a qualsiasi titolo sostenute. A tal proposito, per come evidenziato nel supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, con riferimento al conto anticipi, è in atti un ulteriore documento, in data 1.2.2000, denominato "Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero", che costituisce la fonte negoziale di iniziale regolamentazione del rapporto contabile di anticipi s.b.f. n. 14913. In quest'ultimo documento, per quanto concerne le condizioni contrattuali, nell'intestazione, è così pattuito: "Prendo/prendiamo nota che le operazioni di sconto - a tasso di volta in volta convenuto - e/o di accredito di assegni ed effetti s.b.f. che codesta Banca dovesse eventualmente concedermi/concederci, senza peraltro alcun Vostro preventivo impegno al riguardo, nonché la presentazione di effetti dopo l'incasso, saranno regolate, fino a Vostro contrario avviso, dalle sottoelencate condizioni che fin d'ora dichiaro/dichiariamo di accettare"; nelle sottoelencate condizioni, tuttavia, non vi sono riferimenti numerici né con

riferimento alle spese né, come vedremo *infra*, con riferimento ai tassi applicabili. Dunque, sotto questo profilo, il contratto è nullo e le spese eventualmente addebitate sino al 18.4.2013 devono essere escluse dal calcolo.

Per il periodo successivo, invece, trova applicazione quanto previsto nell'ulteriore documentazione prodotta da parte attrice, nella quale sono presenti documenti che disciplinano i rapporti tra le parti, tutti sottoscritti dalla società correntista:

- documento in data 18.4.2013 denominato "Condizioni di Rapporto PORTAFOGLIO COMMERCIALE ITALIA 9495/109", nel quale si individuano sia le condizioni economiche relative all'erogazione del credito (tasso di interesse) che quelle relative alla gestione del rapporto (commissioni incasso, spese su richiesta esito spese commissioni insoluti ecc...);
- documento in data 31.12.2013 denominato "APERTURA DI DICEDITO IN CONTO CORRENTE 9495-149,13", costituente il documento di sintesi per apertura di credito in c/c n. 14913 con riportate le variazioni di condizioni applicate nel corso dell'anno 2013;
- documento in data 19.11.2014 denominato "LETTERA CONTRATTO DI CREDITO", contenente la determinazione delle linee di credito concesse e dei tassi applicati, sia per quanto concerne il credito ordinario che le linee di credito utilizzabile mediante anticipi su effetti (anticipi s.b.f. n. 14913);
- documento in data 6.10.2015 denominato "LETTERA CONTRATTO DI CREDITO", anch'esso contenente la determinazione delle linee di credito concesse e dei tassi applicati, sia per quanto concerne il credito ordinario che le linee di credito utilizzabile mediante anticipi su effetti (anticipi s.b.f. n.14913).

L'attrice, al punto 3) dell'atto di citazione, lamenta poi <u>la nullità parziale dei</u> rapporti di conto corrente ordinario n. 10902 e di conto anticipi n. 14913.

In particolare, al punto 3.1) lamenta l'illegittimo addebito di **interessi usurari**.

Al fine di meglio comprendere tale problematica, giova dar conto del contesto normativo nel cui ambito si inseriscono le questioni in tema di usura.

L'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede, al comma 3°, che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono

N. 2966/2019 R.G. 16 / 33

sempre usurari e, al successivo 4º comma, richiede che nella determinazione del tasso d'interesse usurario si tenga "conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito"; in particolare, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2001, n. 24, ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"; a sua volta, l'art. 2 comma 4º legge 7 marzo 1996 n. 108, chiamato a stabilire i limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi usurari (c.d. tasso soglia), prevede che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie e, nel testo inizialmente vigente disponeva che questo tasso, aumentato della metà, rappresentava il limite oggettivo superato il quale gli interessi sono sempre usurari; attualmente, a seguito della modifica operata dall'art. 8, comma 5, lett. d) D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, invece, il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e sommando altri quattro punti percentuali. A sua volta, la rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM è compiuta secondo le "Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.

Tanto premesso, il ragionamento posto alla base della domanda attorea, ovvero il fatto che nella determinazione del TEG si dovrebbe applicare una formula di calcolo diversa da quella prevista dalla Banca d'Italia e si dovrebbe sempre tener conto della commissione di massimo scoperto e, quindi, confrontare tale tasso d'interesse con il tasso soglia, non appare corretto.

In effetti, alla base della normativa in tema di usura si colloca indubbiamente un'esigenza di omogeneità o simmetria, nella determinazione del tasso N. 2966/2019 R.G. 17 / 33

concretamente applicato al rapporto rispetto al TEGM, i quali devono essere determinati prendendo in considerazione i medesimi elementi.

Come evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965; Cassazione civile, sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303), la necessità di attenersi ai criteri dettati dalla Banca d'Italia è finalizzata a rispettare la simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale; ciò in quanto l'utilizzo di metodologie e formule matematiche "alternative" - quali sono quelle proposte da parte attrice tramite il proprio consulente di parte attrice - non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale quanto quella del TEGM, con la conseguenza che il giudice, chiamato a verificare il rispetto della soglia antiusura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio. Poiché il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto (il TEG applicato al contratto oggetto di causa) e il dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame), ove il raffronto non fosse effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato.

Del resto, le istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate, in quanto costituiscono lo strumento utilizzato dall'autorità amministrativa nel procedimento d'integrazione del contenuto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 legge 108/1996 che la stessa legge le demanda per la concreta determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito - con un semplice automatismo - il cd. "tasso soglia" per ciascuna categoria di operazione. Al giudice resta pertanto preclusa la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG totalmente diverso da quello disposto dalla Banca d'Italia, posto che, in tal modo, egli non si limiterebbe a verificare il rispetto della legge, siccome completata

N. 2966/2019 R.G. 18 / 33

dal procedimento amministrativo di cui sopra, ma sostituendosi alle autorità all'uopo preposte, finirebbe con l'integrare arbitrariamente il contenuto del precetto normativo. Per tale ragione, il raffronto deve essere effettuato calcolando il TEG sulla base del medesimo criterio indicato dalla Banca d'Italia per la determinazione del TEGM.

Con particolare riferimento all'inclusione della commissione di massimo scoperto, richiamato quanto evidenziato già supra con riferimento alle modalità di rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM, compiuta secondo le "Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, si deve in particolare osservare che le istruzioni in questione, le quali indicano i costi da includere o escludere per la rilevazione e delineano le metodologie di calcolo, originariamente non comprendevano le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedessero una remunerazione favore della banca dipendente dall'effettiva dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, tra le quali la c.d. commissione di massimo scoperto; soltanto successivamente, l'art. 2-bis comma 2º legge 28 gennaio 2009 n. 2 ha specificato che anche tali costi devono invece essere compresi nella rilevazione e quindi la Banca d'Italia, nell'agosto 2009, ha dettato delle nuove Istruzioni, con le quali, oltre a dettare nuove e diverse metodologie di calcolo dei tassi, ha chiarito che, a partire dal 1º gennaio 2010, devono essere ricompresi nella rilevazione anche tali costi, tra cui appunto la commissione di massimo scoperto. E tale normativa non ha portata interpretativa della disciplina previgente ma, piuttosto, portata innovativa.

Per come evidenziato da ultimo dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione Civile, Sez. Unite, 20 giugno 2018, n. 16303), proprio al fine di garantire l'omogeneità delle basi di calcolo, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2-bis D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della Legge 7 marzo 1996 n. 108, va effettuata

la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 comma 1° legge 108/96, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

In questo senso, nel caso di specie, secondo quanto evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio, la quale tiene conto di quanto stabilito da Cassazione Civile, Sez. Unite, 20 giugno 2018, n. 16303, per come affermato anche nel relativo supplemento a seguito di apposita richiesta del Giudice, nel conto corrente ordinario n. 10902 risultano alcuni trimestri nei quali è stata superata la soglia dell'usura (c.d. usura sopravvenuta), mentre nel conto corrente anticipi non è stata riscontrata alcuna violazione.

Si deve a questo proposito ulteriormente evidenziare che, secondo una parte della giurisprudenza, sarebbe rilevante solo la c.d. usura originaria, valutata al momento della stipulazione del contratto e non la c.d. usura sopravvenuta, valutata nel corso del rapporto (in tal senso, con riferimento al contratto di mutuo, cfr. Cassazione civile, sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675). Tuttavia, tale principio, espressamente dettato dalla giurisprudenza per il contratto di mutuo, non appare estensibile al contratto di conto corrente. In effetti, si deve considerare che nel mutuo il tasso d'interesse è determinato dalle parti una volta per tutte con la stipulazione del contratto, e ciò sia quando il tasso sia fisso ma anche quando il tasso sia variabile, con la precisazione che in tal caso ad essere determinato una volta per tutte non è l'ammontare del tasso - che è appunto variabile - ma il metodo di calcolo dello stesso tasso; viceversa, nel conto corrente, è prevista la possibilità per la Banca di modificare unilateralmente l'ammontare del tasso d'interessi (c.d. *ius variandi*),

N. 2966/2019 R.G. 20 / 33

secondo quanto previsto in generale dall'art. 118 T.U.B., alle condizioni previste da tale norma per come modificatesi nel corso del tempo. A fronte di ciò, anzitutto, è discutibile che per effetto della comunicazione e del mancato recesso del cliente, si abbia una vera e propria usura "sopravvenuta" piuttosto che una forma di usura "originaria" derivante dalla stipulazione di un nuovo accordo. D'altro canto, anche laddove il tasso d'interesse originariamente pattuito al di sotto del tasso soglia sia divenuto usurario per effetto dell'abbassamento del tasso soglia medesimo e si sia quindi verificata una vera e propria forma di usura c.d. sopravvenuta, le conseguenze delineate dalla giurisprudenza con riferimento al mutuo non appaiono automaticamente estensibili al conto corrente, proprio perché nel conto corrente non è previsto un tasso d'interesse predeterminato sin dall'origine ma è consentito alla Banca di procedere alla sua adeguazione nei limiti del tasso soglia, con eventuale storno degli interessi usurari addebitati oltre il limite del tasso soglia medesimo.

Comunque, in tal caso, la clausola relativa agli interessi, originariamente valida, diventa successivamente inefficace, perché il creditore (la Banca) non può pretendere interessi che, in concreto, sono superiori al tasso soglia; in tal caso, quindi, opera il meccanismo della nullità parziale e della sostituzione automatica della clausola nulla e, pertanto, la clausola che prevede il tasso d'interesse divenuto usurario viene sostituita, ai sensi degli artt. 1419 e 1339 c.c., da una clausola che prevede il tasso d'interesse nei limiti del tasso soglia.

Tenuto conto di quanto precede, nel ricalcolo è dunque necessario tenere conto anche di quanto illegittimamente addebitato a carico della correntista, a titolo di usura, in relazione al conto corrente ordinario.

Al punto 3.2) dell'atto di citazione, l'attrice lamenta ancora, sempre con riferimento al conto corrente ordinario n. 10902 ed al conto anticipi n. 14913, la <u>mancanza di</u> una valida pattuizione dei tassi d'interesse ultralegali.

In proposito, si deve premettere che l'art. 1284 comma 3° c.c. prevede che "gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto" e che, a sua volta, l'art. 117 TUB dispone, al comma 4, che "i contratti indicano il tasso

N. 2966/2019 R.G. 21 / 33

d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati..." e, al successivo comma 7 che, "in caso di inosservanza del comma 4 ..., si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione".

Ebbene, <u>nel contratto di conto corrente ordinario n. 10902 in data 1.2.2000</u>, risultano regolarmente indicati il tasso d'interesse debitore, sia il tasso d'interesse in caso di sconfinamento nella misura del 12,500% sia il tasso d'interesso entro il fido nella misura del 6,750%, e la capitalizzazione, indicata come trimestrale. Dunque, sotto questo profilo, non vi è alcuna nullità e la domanda attorea risulta infondata.

Quanto al conto anticipi n. 14193, per come già evidenziato nel supplemento di consulenza tecnica d'ufficio richiamato supra, è stato redatto un ulteriore contratto in data 1.2.2000, denominato "Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero", che costituisce la fonte negoziale di iniziale regolamentazione del rapporto contabile di anticipi s.b.f. n. 14913 e, anche per quanto concerne la determinazione degli interessi, nell'intestazione, rimanda alle sottoelencate condizioni; in tali condizioni, tuttavia, non vi sono riferimenti numerici ai tassi applicabili. Da quanto riportato nella contrattualistica, dunque, risulta che non era prevista una quantificazione a priori del tasso applicabile sulle operazioni di sconto ma che di volta in volta, alle singole presentazioni, le parti avrebbero dovuto concordare l'onerosità dell'operazione. In questo senso, si deve ritenere che l'iniziale contratto di anticipazioni s.b.f. era nullo anche con riferimento alla mancata pattuizione degli interessi da applicare, essendo evidentemente irrilevante il fatto che il tasso applicato si possa evincere dagli estratti conto scalari, posto che gli stessi sono redatti dalla banca e non costituiscono oggetto di espressa pattuizione con il correntista.

N. 2966/2019 R.G. 22 / 33

Come ancora già evidenziato *supra*, la prima regolamentazione convenzionale del tasso di interesse è quella contenuta nel documento del 18.4.2013; pertanto, ai fini del ricalcolo, si devono applicare il tasso d'interesse sostitutivo di cui all'art.117 TUB per il periodo compreso tra l'apertura del rapporto ed il I trimestre 2013 e, quindi, quelli concordati dalle parti.

La parte attrice ha anche lamentato <u>l'illegittimità della capitalizzazione</u> trimestrale degli interessi passivi, in violazione dell'art. 1283 c.c..

In proposito, è invero noto che la giurisprudenza degli anni '80 affermava il principio per cui era da considerarsi legittima nei contratti di conto corrente bancario la capitalizzazione degli interessi per periodi inferiori al semestre perché nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, l'anatocismo costituiva, per effetto del comportamento della generalità dei consociati e dell'elemento soggettivo della opinio juris, un uso normativo ai sensi dell'art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, la cui applicazione doveva dunque considerarsi legittima ai sensi dell'art. 1283 c.c.. È però altrettanto noto che la Cassazione, con alcune pronunce del 1999 (cfr. in particolare Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374; Cassazione civile, sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096; Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 1999, n. 3845; Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507), ha cambiato radicalmente indirizzo e, partendo dalla constatazione che l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appariva più oggetto di una affermazione basata su un incontrollabile dato di comune esperienza che di una convincente dimostrazione, ha affermato che, in materia bancaria, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente non costituisce un uso normativo, ma un mero uso negoziale, con la conseguente nullità della relativa pattuizione, in quanto contrastante con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c..

In questo mutato quadro giurisprudenziale è poi intervenuto il legislatore che, con l'art. 25 D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha modificato l'art. 120 TUB e, al comma 3°, ha fatto salve le pregresse pattuizioni anatocistiche mentre, al comma 2°, ha previsto, per il futuro, che le modalità con cui potevano essere prodotti interessi

N. 2966/2019 R.G. 23 / 33

sugli interessi venissero determinate con delibera del C.I.C.R. - Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Successivamente, la norma dell'art. 25 comma 3° D.Lgs. 342/1999 indicata *supra*, chiaramente dettata allo scopo di risolvere in via legislativa le molteplici problematiche che il mutato orientamento giurisprudenziale aveva sollevato nei rapporti tra le banche e la clientela, è stata tuttavia dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2000 n. 425 in riferimento all'art. 76 Cost. per mancato rispetto della legge delega.

Ed a quel punto, essendosi ricreata la medesima situazione normativa vigente prima della novella normativa, in giurisprudenza si è ribadito il nuovo indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2002 n. 4490; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095) affermando che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 ottobre 2000 n. 425, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al secondo comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c..

Nel frattempo, il <u>C.I.C.R.</u>, con la <u>Delibera del 9.2.2000</u>, oltre a consentire, all'art. 6, per i nuovi contratti, la possibilità di pattuire la capitalizzazione degli interessi, purché con la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito e con clausola specificamente approvata per scritto, all'art. 7, ha dettato una disciplina transitoria con riferimento ai contratti stipulati in precedenza, prevedendo la possibilità del loro adeguamento alla nuova disciplina; in particolare, il C.I.C.R. ha previsto l'adeguamento delle condizioni contrattuali alla nuova disciplina, e dunque l'applicazione della capitalizzazione trimestrale in condizione di

N. 2966/2019 R.G. 24 / 33

reciprocità, cioè sia per gli interessi passivi che per quelli passivi, disponendo, al comma 2 dell'art. 7, che tale adeguamento, ove non peggiorativo per il cliente, potesse avvenire in via generale con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, con la comunicazione al cliente entro il 30.12.2000; viceversa, al comma 3 dell'art. 7, in caso di condizioni peggiorative, ha richiesto la stipulazione di un nuovo accordo.

Secondo un'interpretazione, seguita anche da parte della giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21 ottobre 2019 n. 26779), la sentenza della Corte Costituzionale ricordata *supra* avrebbe fatto venir meno la norma sulla cui base il C.I.C.R. aveva adottato la delibera in questione e, dunque, l'art. 7 della delibera citata non potrebbe trovare applicazione, cosicché, al fine di poter applicare l'anatocismo con pari periodicità, sarebbe sempre necessario un nuovo accordo tra le parti; in ogni caso, dovendosi considerare che le clausole anatocistiche contrattualmente previste fino a quel momento (con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e con capitalizzazione annuale degli interessi attivi) erano nulle e che pertanto non era dovuta alcuna capitalizzazione, l'adeguamento consistente nell'applicazione della capitalizzazione con periodicità trimestrale in condizioni di reciprocità avrebbe costituito sempre un peggioramento e, come tale, avrebbe dovuto essere oggetto di una pattuizione espressa.

In realtà, però, come evidenziato da altra parte della giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 2019, n. 6987), la dichiarazione di incostituzionalità non ha riguardato il comma 2° dell'art. 25 D.Lgs. 342/1999 e, conseguentemente, non ha privato di base normativa la delibera del C.I.C.R.. Anzi, successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 12 ottobre 2007, n. 341, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 comma 2 D.lgs. 342/1999, sollevata, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 cost., nella parte in cui, modificando l'art. 120 T.U.B., ha attribuito al C.I.C.R. il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione dell'anatocismo.

Inoltre, la modifica delle condizioni contrattuali effettuata con l'inserimento della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi non può essere

N. 2966/2019 R.G. 25 / 33

ritenuta peggiorativa, posto che il relativo raffronto deve essere effettuato tra le condizioni applicate prima della delibera C.I.C.R. 9.2.2000 - nelle quali, come detto, era prevista una diversa periodicità di capitalizzazione, trimestrale a favore della Banca e annuale a favore del correntista - e quelle applicate dopo tale delibera - nelle quali, invece, la capitalizzazione è divenuta paritaria, ovvero trimestrale anche a favore del correntista -, in quanto altrimenti la norma sarebbe priva di significato; pertanto, in tal caso, l'adeguamento può avvenire con le modalità previste dalla norma transitoria dell'art. 7 comma 2 della delibera C.I.C.R., ovvero con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la successiva comunicazione per scritto alla clientela, ma non richiede un nuovo accordo scritto tra le parti come previsto dall'art. 7 comma 3 della medesima delibera.

Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che l'attrice ha stipulato con la il contratto di conto corrente ordinario 10902 in data 1.2.2000, dunque in epoca antecedente alla deliberazione del C.I.C.R. precedentemente citata, nel quale, per quel che interessa in questa sede, le parti, oltre a prevedere espressamente i tassi di interessi creditori e debitori, hanno altresì pattuito la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e la capitalizzazione annuale degli interessi creditori; tale clausola, tenuto conto di quanto sin qui evidenziato, è nulla fino all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000.

Ancora dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla documentazione in atti, però, risulta che, successivamente all'entrata in vigore della Delibera medesima, la Banca si è adeguata alla nuova disciplina applicando la capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità; è poi pacifico che la Banca ha comunicato tale adeguamento alla clientela, tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ed è inoltre documentalmente provato che la medesima Banca ha effettuato la comunicazione al correntista nell'ambito dell'estratto conto al 30.6.2000 (doc. 1 fasc.att. pagg. 7-8). Conseguentemente, l'applicazione dell'anatocismo con capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, risulta valida.

N. 2966/2019 R.G. 26 / 33

Sulla questione, peraltro, è successivamente intervenuto nuovamente il legislatore che, con l'art. 1 comma 629 legge 27 dicembre 2013, n. 147 - c.d. Legge di Stabilità 2014, ha modificato l'art. 120 comma 2° T.U.B., stabilendo che "Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

Si tratta di una norma di infelice formulazione e di dubbia interpretazione, sia in relazione alla sua effettiva portata, in quanto da un lato la norma è chiaramente volta ad escludere il fenomeno dell'anatocismo e dall'altro fa riferimento ad "interessi periodicamente capitalizzati" ed a "successive operazioni di capitalizzazione" e, in ogni caso, nulla dice sulle modalità di pagamento degli interessi, sia in relazione alla sua immediata efficacia; sotto quest'ultimo profilo, che è quello rilevante nel caso di specie, in effetti, parte della giurisprudenza ha sostenuto che la norma medesima, in quanto sufficientemente dettagliata, sarebbe immediatamente applicabile e, di conseguenza, vieterebbe l'anatocismo a partire dall'1.1.2014, data della sua entrata in vigore secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 749 legge cit..

Tuttavia, come evidenziato da altra parte della giurisprudenza, tale interpretazione appare in contrasto rispetto al dato letterale, in particolare col fatto che, per come appena evidenziato, la norma demanda al C.I.C.R. di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria; essa cioè, dopo avere fissato dei principi generali cui il C.I.C.R. deve attenersi, tra i quali in particolare il divieto di capitalizzazione degli interessi, delega al C.I.C.R. medesimo il compito di dettare la disciplina di dettaglio e, in questo senso, non ha portata immediatamente precettiva perché presuppone che il C.I.C.R. abbia proceduto ad emanare la relativa normativa; ciò si spiega,

N. 2966/2019 R.G. 27 / 33

probabilmente, da un lato per l'elevato tecnicismo della materia, che necessita l'intervento da parte di un organo tecnico, e dall'altro per la necessità di prevedere un periodo transitorio, anche al fine di consentire alle banche di aggiornare la propria modulistica ed il proprio software di calcolo rispetto all'intervenuto mutamento legislativo. In questa prospettiva, il fatto che il C.I.C.R. non abbia emanato alcuna disposizione sino a quando lo stesso legislatore è ulteriormente intervenuto modificando ancora l'art. 120 T.U.B., dapprima con l'art. 31, comma 1 D.L. 24 giugno 2014 n. 91, soppresso in sede di conversione, e poi con l'art. 17-bis D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49, induce a ritenere che il testo dell'art. 120 T.U.B. citato supra contenente il divieto di anatocismo non sia immediatamente applicabile e, di fatto, non sia mai entrato concretamente in vigore.

Ciò non determina alcun vuoto normativo ma, piuttosto, l'ultrattività del principio della capitalizzazione a condizione di reciprocità stabilito dalla delibera C.I.C.R. 9.2.2000.

In senso contrario, infatti, non vale evidenziare che l'abrogazione del precedente art. 120 T.U.B. determinerebbe il venir meno della norma che autorizzava il C.I.C.R. all'emanazione della delibera 9.2.2000, in quanto l'art. 161 comma 5° T.U.B., disposizione introdotta sin dall'approvazione dell'originario testo normativo e rimasta immutata nel corso del tempo, dispone che "Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".

In questo quadro normativo, dunque, la pattuizione della capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi che per quelli passivi, contenuta nel contratto di conto corrente in esame, risulta legittima anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014, fino all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 120 comma 2 TUB, come modificato dall'art. 17-bis Decreto Legge 14 febbraio 2016.

N. 2966/2019 R.G. 28 / 33

A partire dall'1.10.2016, l'anatocismo è stato quindi applicato sulla base di quanto previsto dalla norma appena citata e dalla Delibera CICR n. 343 del 3.8.2016, ovvero annualmente.

E pertanto, la domanda attorea deve essere ritenuta infondata anche sotto questo profilo.

Ancora, al punto 3.4) dell'atto di citazione, la società attrice lamenta, sempre con riferimento al conto corrente ordinario ed al conto anticipi, la <u>nullità della commissione di massimo scoperto e delle ulteriori commissioni e spese addebitate</u>.

In proposito, si deve premettere che, in realtà, deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009 - ovvero del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102 -, con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi, nonché della pronuncia della Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2006 n. 870, la quale ha definito la stessa come "la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma", impiegata per "riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente".

In disparte, quindi, ogni considerazione in ordine alla definizione ed all'astratta ammissibilità della commissione di massimo scoperto, in ossequio alle norme sulla trasparenza bancaria (dapprima l'art. 4 Legge 17 febbraio 1992 n. 154, e poi l'art. 117 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 costituente il Testo Unico Bancario), la medesima commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve anzitutto essere oggetto di pattuizione scritta: in particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente, il che accade quando siano previsti sia il tasso

N. 2966/2019 R.G. 29 / 33

percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

È poi noto che la commissione di massimo scoperto, come accennato *supra*, è stata disciplinata con il già citato D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale ha espressamente previsto due forme di commissione, ovvero una commissione sull'accordato e una commissione per messa a disposizione di fondi; nella materia sono poi intervenuti il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27 e il D.L. 24 marzo 2012 n. 29, convertito, con modificazioni in Legge 18 maggio 2012 n. 62 che hanno ulteriormente regolato la commissione sull'accordato (CA) e la commissione di istruttoria veloce (CIV).

Per tale ragione, considerato che nel caso di specie, nel contratto di conto corrente ordinario n. 10902, la commissione di massimo scoperto è stata indicata solo con riferimento alla percentuale ed alla periodicità, mentre non risultano pattuite le modalità di calcolo, le somme addebitate dalla Banca a tale titolo devono essere escluse dal ricalcolo.

Nel conto corrente anticipi, invece, non si pone alcun problema di applicazione della commissione di massimo scoperto, perché tale commissione non è mai stata addebitata.

Da ultimo, al punto 4) dell'atto di citazione, la società attrice lamenta <u>l'inefficacia</u> delle variazioni delle condizioni economiche effettuate in violazione dell'art. 118 TUB.

N. 2966/2019 R.G. 30 / 33

Si tratta tuttavia di una doglianza del tutto generica, in quanto la società attrice si è limitata a richiamare il disposto dell'art. 118 TUB, peraltro modificato nel corso del tempo, ma non ha in alcun modo specificato quando la banca avrebbe operato una variazione delle condizioni economiche sfavorevole alla società correntista.

In conclusione, tenuto conto di quanto precede, ai fini della determinazione del saldo finale del rapporto dare-avere tra le parti, si deve utilizzare il calcolo riportato nella tabella contenuta nel supplemento di consulenza tecnica d'ufficio all'ipotesi C 2, nella quale il consulente tecnico d'ufficio, per il conto corrente ordinario, ha ritenuto valide le condizioni contrattualmente pattuite ed ha quindi applicato tali condizioni escludendo le competenze addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e gli interessi usurari per come evidenziato *supra*, e, per il conto anticipi s.b.f., ha ritenuto mancante la pattuizione delle condizioni iniziali sino al 2013 e quindi ha applicato sino al I trimestre 2013 gli interessi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB e poi gli interessi convenzionalmente pattuiti; dunque, a fronte di un "saldo banca" di € 27.621,92 a debito della correntista, deve viceversa riconoscersi sussistente, alla data del 30.9.2017, un saldo finale a credito della medesima correntista di € 29.175,95, con una differenza di € 56.797,87 di competenze illegittimamente addebitate.

L'attrice ha poi avanzato una <u>domanda di risarcimento dei danni</u>, connessi alla svalutazione, derivanti dall'impossibilità di investire ulteriormente nella propria o in altra attività imprenditoriale in conseguenza dell'illegittimo addebito di competenze da parte della Banca. Tale domanda è tuttavia infondata, in quanto non vi è prova del fatto che l'attrice ha dovuto rinunciare ad investire nell'attività imprenditoriale né tantomeno del nesso causale tra l'illegittimo addebito di competenze da parte della banca e tale impossibilità di investire.

D'altro canto, il danno in questione non può essere neanche liquidato equitativamente, posto che, per pacifica giurisprudenza, il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od

N. 2966/2019 R.G. 31 / 33

integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo (cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 29 aprile 2022, n. 13515).

* * * * * * *

La regolamentazione delle <u>spese di lite</u> segue il principio della soccombenza, dovendosi tener conto del principio secondo cui si ha reciproca parziale soccombenza, sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2016 n. 3438).

In questo senso, considerato che la pretesa della società attrice è stata parzialmente riconosciuta, in quanto alcune delle doglianze sono state ritenute fondate ed altre infondate e l'importo illegittimamente addebitato è stato quantificato in misura inferiore a quella indicata in atto di citazione, sussiste quella reciproca parziale soccombenza che giustifica la compensazione per metà delle spese di lite; pertanto, la convenuta ... deve essere condannata a rimborsare a ... metà delle spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate - per l'intero - come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo illegittimamente addebitato di € 56.797,87, rientrante nello scaglione di valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi dello scaglione di

N. 2966/2019 R.G. 32 / 33

riferimento -.

Le <u>spese della consulenza tecnica d'ufficio contabile</u>, per come liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico della Banca convenuta, la quale, con la propria condotta, ha reso necessario l'espletamento della consulenza medesima.

Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando,

dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario, relativamente alla clausola sulla commissione di massimo scoperto ed all'applicazione di interessi usurari, e del contratto di conto anticipi, relativamente alle condizioni economiche sino al I trimestre 2013;

dichiara che il saldo del rapporto tra le parti è pari ad € 29.175,95 a favore di ., alla data del 30.9.2017;

rigetta la domanda di risarcimento dei danni;

compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna

a rimborsare a

metà delle spese di lite da essa sostenute, che liquida - per l'intero - in € 786,00 per spese ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;

pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate con separato decreto, definitivamente, nei rapporti interni, a carico di

Siena, 17 maggio 2023

Il Giudice

Dott. Michele Moggi

N. 2966/2019 R.G. 24 / 33

reciprocità, cioè sia per gli interessi passivi che per quelli passivi, disponendo, al comma 2 dell'art. 7, che tale adeguamento, ove non peggiorativo per il cliente, potesse avvenire in via generale con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, con la comunicazione al cliente entro il 30.12.2000; viceversa, al comma 3 dell'art. 7, in caso di condizioni peggiorative, ha richiesto la stipulazione di un nuovo accordo.

Secondo un'interpretazione, seguita anche da parte della giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21 ottobre 2019 n. 26779), la sentenza della Corte Costituzionale ricordata *supra* avrebbe fatto venir meno la norma sulla cui base il C.I.C.R. aveva adottato la delibera in questione e, dunque, l'art. 7 della delibera citata non potrebbe trovare applicazione, cosicché, al fine di poter applicare l'anatocismo con pari periodicità, sarebbe sempre necessario un nuovo accordo tra le parti; in ogni caso, dovendosi considerare che le clausole anatocistiche contrattualmente previste fino a quel momento (con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e con capitalizzazione annuale degli interessi attivi) erano nulle e che pertanto non era dovuta alcuna capitalizzazione, l'adeguamento consistente nell'applicazione della capitalizzazione con periodicità trimestrale in condizioni di reciprocità avrebbe costituito sempre un peggioramento e, come tale, avrebbe dovuto essere oggetto di una pattuizione espressa.

In realtà, però, come evidenziato da altra parte della giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 2019, n. 6987), la dichiarazione di incostituzionalità non ha riguardato il comma 2° dell'art. 25 D.Lgs. 342/1999 e, conseguentemente, non ha privato di base normativa la delibera del C.I.C.R.. Anzi, successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 12 ottobre 2007, n. 341, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 comma 2 D.lgs. 342/1999, sollevata, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 cost., nella parte in cui, modificando l'art. 120 T.U.B., ha attribuito al C.I.C.R. il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione dell'anatocismo.

Inoltre, la modifica delle condizioni contrattuali effettuata con l'inserimento della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi non può essere